

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SICILIA – PALERMO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

CON ISTANZA EX ART. 56 C.P.A.

(Ric. n. 1243/2023 R.G., Sez. III)

delle Associazioni: **1. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) - E.T.S.**, con sede in Roma, alla via Po n. 25/c, Cod. Fisc. 80078430586, in persona del suo Vice Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Luciano Di Tizio; **2. LEGAMBIENTE SICILIA**, con sede in Palermo, alla via Paolo Gili n. 4, Cantieri Culturali alla Zisa, PAD. 13, Cod. Fisc. 97009910825, in persona della Direttrice Regionale legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Vanessa Rosano; **3. LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) ODV**, con sede in Parma, alla via Udine n. 3, Cod. Fisc. 80032350482, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Alessandro Polinori; **4. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) O.D.V.**, con sede in Roma, alla via Attilio Regolo n.27, Cod. Fisc. 80116050586, in persona della Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sen. Carla Rocchi; **5. LNDC ANIMAL PROTECTION APS**, con sede in Milano, alla via A. Wildt n. 19/5, Cod. Fisc. 80121770152, in persona della Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Piera Rosati; **6. LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC) E.T.S.**, con sede in Milano, alla via Andrea Solari n. 40, Cod. Fisc. 80177010156, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Raimondo Silveri; tutti elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza V. E. Orlando n. 33, presso lo studio dell'Avv. Antonella Bonanno (C.F. BNN NNL 65P47 G273Q, la quale dichiara di volere ricevere comunicazioni ed avvisi al suo indirizzo di posta certificata antonellabonanno@pecavvpa.it, nonché al numero di fax 091/586022), la quale sia unitamente che disgiuntamente con l'Avv. Nicola Giudice (C.F. GDC NCL 61T26 G273U -

nicolagiudice@pecavvpa.it) li rappresenta e li difende per mandati risultanti da separati atti ed allegati al ricorso introduttivo del giudizio;

c o n t r o

L'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

e nei confronti di

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI (ANCA), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avv. Alfio Barbagallo; **UNIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE SICILIANE – Un.A.Ve.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza; **ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA, ASSOCIAZIONE CACCIA SPORT E NATURA**, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Cantarella e Alessandro Pizzarelli; **FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA-CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA, COMITATO REGIONALE ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE, U.N. ENALCACCIA PRO TEMPORE, DELEGAZIONE REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Accursio Gagliano e Accursio Augello

INTERVENIENTI AD OPPONENDUM

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

- del **D.A. n. 1092/SRT-S3 del 14 settembre 2023 [Allegato 1]** dell'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, pubblicato in pari data sul sito WEB istituzionale dell'Assessorato, avente ad oggetto **“INTEGRAZIONE DEL**

CALENDARIO VENATORIO 2023-2024” ed afferente ai periodi e limiti di prelievo venatorio del Coniglio selvatico in Sicilia, nonché all’uso del furetto per la caccia alla suddetta specie;

- del **D.A. n. 1153/SRT-S3 del 22 settembre 2023 [Allegato 2]**, pubblicato in pari data sul sito WEB istituzionale dell’Assessorato, avente ad oggetto **“Modifiche al Calendario Venatorio 2023/2024”**, nella parte in cui l’Assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato per rinvio (al C.V. 2023-24 approvato con D.A. n. 31/GAB del 26.06.2023) il periodo di “apertura generale” della caccia alle specie Quaglia, Tortora Selvatica e Coniglio Selvatico, **confermandone il prelievo sin dal 17 settembre 2023**, in difformità da quanto statuito con ordinanza n. **512/2023 del 21.09.2023** resa *inter partes* da codesto TAR;

FATTO

1. Con D.A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023 l’Assessore regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha regolamentato il prelievo venatorio per la stagione 2023-2024, approvandone il relativo calendario.

2. Con atto del 21 agosto 2023 le maggiori Associazioni di protezione ambientale presenti a livello nazionale e regionale hanno impugnato *in parte qua* il calendario venatorio deducendone molteplici profili di illegittimità, sostanzialmente riconducibili (cfr. ricorso principale per la esatta individuazione delle previsioni gravate):

a. alla violazione/elusione del **principio di precauzione sancito dall’art. 191 TFUE del 25 marzo 1957 n. 3;**

b. alla violazione/elusione della **Direttiva Uccelli e della legge quadro in materia di caccia n. 157/1992 e ss.mm.ii;**

c. alla **difformità rispetto al parere ISPRA** di cui alla nota prot. n. 32147/2023 del 13/06/2023;

d. alla difformità rispetto alle prescrizioni del **Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018;**

e. dalla difformità rispetto alle **indicazioni tecnico-scientifiche** degli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia¹;

f. dalla violazione/elusione dei **giudicati scaturenti da decenni di contenzioso con la P.A. regionale** proprio in materia di calendario venatorio e disciplina della caccia.²

Per quello che attiene al prelievo del Coniglio selvatico, il calendario venatorio 2023-2024 ne ha consentito in via generale il prelievo, rinviando a successivo provvedimento regolativo dei tempi e luoghi del prelievo stesso, essendo *in itinere* la realizzazione di un (presunto) “censimento” della specie sul territorio regionale a cura di UNIPA.

In ragione delle dedotte plurime violazioni, e del conseguenziale grave *periculum in mora* scaturente dal provvedimento impugnato, le Associazioni ricorrenti hanno chiesto la sospensione dell’esecuzione del calendario, previa adozione di decreto presidenziale *ante causam*. Tale ultima richiesta è stata respinta con decreto n. 417/2023 del 24 agosto 2023.

1 Cfr.: "Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" (trasmesso da ISPRA alle Amministrazioni Regionali con nota prot. n. 25495 del 28/7/2010); documento di BirdLife International (2017) “European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibilities”; European Environment Agency, 2020 - “State of nature in the EU. Results from reporting under the nature directives 2013-2018”; Documento della Commissione Europea: “Hunttable bird species under the Birds Directive - scientific overview of the periods of return to their rearing grounds and of reproduction in the Member States - Species accounts” (versione 2021); Commissione europea, 2004 - “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”; comunicazione del Ministero della Transizione ecologica inviata alle Regioni con nota n. 40405 del 21 aprile 2021 relativa all’applicazione delle misure previste dal “Piano di gestione nazionale per l’Allodola” (Conferenza Stato-Regioni, 15 febbraio 2018); Ministero della transizione ecologica - “Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica” (Conferenza Stato-Regioni, Repertorio atto n. 23/CSR del 2 marzo 2022); Commissione europea - “Piano Europeo di gestione della Beccaccia *Scolopax rusticola* 2006-2009”; ISPRA, 2009 – Documento “Prelievo venatorio a carico della specie Beccaccia *Scolopax rusticola* in inverno”; ecc.

2 Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, si ha violazione di giudicato quando il nuovo atto emanato dall’amministrazione riproduce i medesimi vizi già censurati ovvero si pone in contrasto con precise e puntuali prescrizioni provenienti dalla precedente statuizione del giudice, mentre si configura la fattispecie dell’elusione del giudicato laddove l’amministrazione, pur formalmente provvedendo a dare esecuzione al giudicato, tende sostanzialmente a aggirarlo in modo da pervenire surrettiziamente allo stesso esito, oggetto del recedente annullamento (C.d.S., sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1415; 1° aprile 2011, n. 2070; sez. V, 20 aprile 2012, n. 2348; sez. VI, 5 luglio 2011, n. 4037).

2. Con ordinanza n. 512/2023 del 21 settembre 2023 codesto TAR ha accolto *in parte qua* le richieste cautelari formulate dalle ricorrenti Associazioni, così testualmente statuendo ((per quello che qui ci occupa) sia in ordine all'illegittima previsione di apertura generale della caccia prima del 1° ottobre 2023, sia relativamente alla previsione generale di caccia al Coniglio Selvatico: “... c) ***per quel che concerne l'apertura della caccia prima del 1° ottobre 2023, l'I.S.P.R.A. ha suggerito l'apertura al 1° ottobre 2023, con la sola eccezione delle specie Colombaccio, Gazza e Ghiandaia*** - per le quali in tutto il mese di settembre ha ritenuto possibile prevedere l'apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell'appostamento - ***e del Merlo***, per il quale è stato ritenuto accettabile il prelievo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre ma solo da appostamento e con un carniere massimo giornaliero di cinque capi per cacciatore” (cfr. pag. 4 dell'ordinanza); ed ancora “... pertanto, sotto il profilo in esame, il ricorso appare prima facie ***fondato con riferimento alla previsione dell'apertura generale della caccia in data anteriore al 1° ottobre 2023, oltre i limiti indicati dall'I.S.P.R.A.*** (che ha suggerito l'apertura anticipata della caccia solo nelle forme appena indicate), risultando infondato limitatamente all'apertura anticipata della caccia al Colombaccio” (cfr. pagg. 4 e segg. dell'ordinanza cautelare n. 512 cit.); ed infine “... e) con riferimento alla caccia del coniglio selvatico, il calendario venatorio impugnato non reca una disciplina precettiva, ma solo programmatica ... con la conseguenza che, per un verso, deve dubitarsi dell'ammissibilità dell'impugnazione della medesima e, per altro verso, deve ritenersi che le eventuali censure avverso le successive determinazioni assunte in merito dall'amministrazione (D.A. n. 1092/SRT-S3 del 14 settembre 2023) debbano proporsi con apposito atto di gravame”.

3. Senonché, per ciò che attiene all'apertura generale della caccia con **D.A. n. 1153/SRT-S3 del 22 settembre 2023**, avente ad oggetto “**Modifiche al Calendario Venatorio 2023/2024**”, l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.586022

Regione Siciliana ha regolamentato l'apertura generale della caccia, modificando **SOLO** le previsioni del Calendario per le specie Merlo, Gazza e Ghiandaia, ma escludendo illegittimamente (mediante una discutibile operazione di rinvio statico alle previsioni del C.V. 2023-24) le altre specie quali Tortora Selvatica, Quaglia e Coniglio Selvatico sulle quali codesto on.le TAR si è espresso in via cautelare .

In altri termini, l'Assessore regionale ha deciso "d'autorità" che la caccia alle specie Tortora Selvatica, Coniglio Selvatico e Quaglia può essere aperta in via generale dal 17 settembre 2023, senza alcuna congrua ed adeguata motivazione rispetto alle indicazioni contrarie del parere ISPRA e tenendo in non cale l'ordinanza cautelare della quale pretenderebbe costituire esecuzione (trattandosi in verità di un "nuovo" provvedimento, con autonoma portata lesiva).

Invero, con **nota-diffida del 21 settembre 2023 [Allegato 3]**, alcune delle Associazioni ricorrenti avevano diffidato l'Amministrazione regionale a "*emanare urgentemente una declaratoria dei nuovi divieti discendenti dall'obbligatoria ottemperanza al citato provvedimento cautelare del Giudice amministrativo*" ricordando che "*l'esercizio di attività venatoria in violazione dei divieti scaturenti dall'ordinanza del TAR configura i reati di esercizio venatorio in periodo di divieto ai sensi dell'art. 30 della Legge-quadro n. 157/1992*".

Avverso i decreti citati in epigrafe, successivi al provvedimento impugnato *principaliter* ed illegittimi per quanto appresso si dirà, si rende necessaria la proposizione del presente ricorso fondato sui seguenti motivi in

DIRITTO

I

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 1-BIS, 7, 10, 18 COMMI 1-BIS E 2, E 19 DELLA L. N. 157/1992, DELL'ART. 42 DELLA L. N. 96/2010, DELL'ART. 19, COMMA 1-BIS, DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - VIOLAZIONE E

FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 191 TFUE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO E/O INSUFFICIENZA DEI PRESUPPOSTI, INADEGUATEZZA E/O INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ DELLO SVIAMENTO.

I.1

QUANTO AL D.A. N. 1092/SRT-S3 DEL 14 SETTEMBRE 2023:

**IMPRELEVABILITA' DEL CONIGLIO SELVATICO
NELLA REGIONE SICILIANA**

L'Assessore regionale ha ritenuto di confermare il prelievo venatorio del Coniglio selvatico a decorrere dal 17 settembre 2023 (già autorizzato in via generale con il calendario venatorio), nel presupposto che la relazione di "monitoraggio" affidata ad UNIPA (depositata agli atti del giudizio dalla difesa erariale) costituirebbe un vero e proprio "censimento" e che dunque i risultati di tale studio potrebbero essere acriticamente recepiti in sede di regolamentazione venatoria, senza alcuna ulteriore valutazione sulla sostenibilità e compatibilità del prelievo stesso, anche alla luce della grave devastazione del territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia (diverso da quello boschivo ove vige, *ope legis*, il divieto di caccia decennale) del Coniglio causata dagli incendi e dalla prolungata siccità.

Nulla di più errato!

Il Coniglio selvatico è considerata una specie in declino secondo la "**REDLIST**" mondiale, con uno stato di conservazione ritenuto in pericolo (c.d. *Endangered*)³; nell'ultimo decennio la popolazione siciliana di Coniglio selvatico risulta in deciso declino, come già riportato nel 2013 nel PRFV (pag. 195) e come testimoniato anche dalla letteratura nazionale e

³ Cfr:
www.iucnredlist.org/search?query=oryctolagus%20cuniculus&searchType=species

internazionale⁴ che ha evidenziato il decremento della popolazione e il cattivo stato di conservazione della specie.

Peraltro la necessità di chiudere in via precauzionale il prelievo di siffatta specie in forte declino (almeno fino a quando le popolazioni di Coniglio selvatico abbiano di nuovo raggiunto densità consistenti), è stata chiaramente affermata da codesto TAR (Sez. II.) **con sentenza n. 2647/2019 del 16.11.2019, passata in autorità di giudicato**: le corrette statuizioni che è dato di leggere nella detta sentenza sono senz'altro suscettibili di assumere valenza conformativa e generale in occasione della riedizione del medesimo potere da parte della P.A. regionale di regolamentazione dell'attività venatoria, ciò anche e soprattutto perché la situazione di conservazione della specie non solo è rimasta immutata, ma anzi è sensibilmente peggiorata per il Coniglio selvatico a causa delle malattie endemiche dalle quali è afflitta la specie di cui si tratta (SIC!).

Si rammenta inoltre che con ulteriore ordinanza cautelare di accoglimento n. 944/2020 (emessa sul ricorso avverso il C.V. 2020-2021), codesto G.A. ha altresì evidenziato che **“in mancanza di CERTEZZA SCIENTIFICA, l'attività di programmazione, regolatoria e amministrativa, deve ispirarsi al principio di precauzione, il quale può giustificare l'adozione di misure di protezione anche laddove permangano incertezze scientifiche sull'esistenza o la portata dei rischi”**; ed inoltre che **“l'interesse pubblico generale alla tutela di specie animali che costituiscono patrimonio indisponibile della collettività prevale senz'altro sull'interesse volto ad estendere la platea delle specie cacciabili a favore**

4 Cfr.: Lo Valvo et al., 2014; Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit *Oryctolagus cuniculus* (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy). World Rabbit Sci., 22: 207-214; Lo Valvo et al., 2017. mtDNA diversity in a rabbit population from Sicily (Italy). Turk J Zool, 41: 645-653; Vecchio et al., 2018. Monitoring by radiotracking of a wild rabbit (*Oryctolagus cuniculus*) restocking group in area of Agrigento (Sicily): preliminary analysis of survival. Congresso ATIT Di Vittorio M., Lo Valvo M., Di Trapani E., Sanguinetti A., Ciaccio A., Greci S., Zafarana M., Giacalone G., Patti N., Cacopardi S., Rannisi P., Scuderi A., Luiselli L., La Grua G., Cortone G., Merlino S., Falci A., Spinella G., López-López P., 2019. Long-term changes in the breeding period diet of Bonelli's eagle (*Aquila fasciata*) in Sicily, Italy. Wildlife Research, 46(5): 409-414.

degli associati delle associazioni intervenienti".

Per ciò che attiene al Coniglio, non avendo la popolazione siciliana raggiunto ancora densità consistenti, non potendosi attribuire ad una relazione di "monitoraggio" (pur condotta da un organismo pubblico quale UNIPA) la stessa valenza e validità "scientifiche" proprio di un "censimento" della specie (né tampoco essa relazione *ex se* assolve all'onere di "motivazione rafforzata" incombente sulla P.A.), **non essendo tale "monitoraggio" nemmeno sottoposto al parere preventivo di ISPRA** ex artt. 7 e 18 L. n. 157/1992 e artt. 18 e 19 L. reg. sic. n. 33/1997 (né è stato comunque validato dall'Istituto secondo il principio del giusto procedimento, pur rappresentando una significativa "integrazione" del Calendario), non può che riconoscersi **l'obbligo della Regione Siciliana di mantenere la MISURA PRECAUZIONALE della sospensione del prelievo venatorio.**

I dati raccolti dalla Regione con il monitoraggio hanno potuto determinare solo "stime di densità" di conigli per ettaro, la qual cosa è **ASSOLUTAMENTE INCOMPARABILE E TOTALMENTE DIVERSA DA UN CENSIMENTO**: il termine "monitoraggio", applicato al contesto della conservazione della fauna, assume il significato di tenere sotto controllo la condizione (*status*) o l'andamento di popolazioni animali mediante strumenti che sono rappresentati dalle metodologie e dalle tecniche disponibili; il termine "censimento", calato in un contesto faunistico, tende ad assumere un valore assoluto di un **conteggio "accurato e ufficiale"**, attraverso il quale è possibile giungere alla valutazione del numero complessivo di animali all'interno di un'area prefissata e, di conseguenza, alla densità della popolazione nell'area⁵.

Vengono inoltre forniti da UNIPA dati di abbattimento dei Conigli nelle precedenti cinque stagioni venatorie, risultanti dalle

5 Cfr.: OVERTON, W.S. 1971. Estimating the numbers of animals in wildlife populations. In Giles K.H. (ed.): Wildlife Management Techniques. 403-455. Wildlife Society, Washington.

“autodichiarazioni” degli stessi cacciatori che registrano sul proprio tesserino venatorio annuali tutti i capi abbattuti⁶:

Stagione venatoria	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022
Totale capi abbattuti	30.054	19.516	29.647	17.561	19.488

Tali dati confermano in ogni caso **la costante regressione degli abbattimenti** dalla stagione venatoria 2017/18 alla stagione 2021/22, **conseguenza del PREOCCUPANTE DECREMENTO DELLE POPOLAZIONI di tale mammifero** (v. pagg. 20-24 relazione). Infatti, viene asserito che il Coniglio ha una diffusione discontinua ed a “macchia di leopardo”: *«in alcune aree geografiche la specie appare discretamente o ben rappresentata, in altre aree invece si trova in uno stato di maggiore sofferenza o assente del tutto»*; *«A livello globale il Coniglio selvatico è una specie considerata con status in pericolo (EN= Endangered) e con popolazione in declino (Villafuerte e Delibes-Mateos, 2019) (...). I dati raccolti durante i censimenti realizzati negli ultimi anni in Sicilia (...) confermano in linea generale il declino della popolazione»* (v. pagg. 24, 26 relazione).

Circa le cause di tale perdurante declino, si rileva che esse *«sono diverse, ma le principali sono legate alla comparsa di patologie virali (mixomatosi, MEV1 e RHDV2), che provocano alte percentuali di mortalità, comprese tra il 40 e il 90%, e all’alterazione e distruzione degli habitat (incendi, pratiche agricole, urbanizzazione, ecc.). **Tralasciando le attività di bracconaggio, deplorabili ed eticamente scorrette, spesso manifestate sui social networks, e il cui impatto al momento non è quantificabile, il prelievo venatorio non rappresenta una minaccia, ma potrebbe, se non sostenibile, incidere significativamente sulle popolazioni di coniglio in sofferenza durante le loro fasi di recupero»*** (v. pagg. 31-32 relazione). Di

⁶ La stessa relazione giudica tali dati “poco utili ai fini dell’obiettivo di questa ricerca” in quanto disomogenei, non realistici ecc. (pag. 22).

fronte a tale sconcertante quadro, le conclusioni del documento risultano evidentemente discordanti ed incompatibili.

La prevista autorizzazione dell'uso del furetto - persino in province (Enna, Ragusa, ecc.) dove da decenni era sempre stato vietato - è stata aspramente contestata dagli stessi cacciatori, tanto che l'Amministrazione, in giornata prefestiva (sic!), ha emanato un ulteriore decreto per revocare e modificare la precedente disposizione che consentiva l'uso di tale mustelide per l'ATC RG1⁷.

Da ultimo occorre evidenziare l'**impatto devastante degli incendi** su gran parte del territorio regionale, che ha sicuramente influito sulle già precarie condizioni delle già rarefatte popolazioni di Coniglio selvatico (onde un ulteriore periodo di "**riposo biologico**" per questa specie sarebbe auspicabile).

* * *

OMESSO PARERE PREVENTIVO DI ISPRA

In buona sostanza è palese l'illegittimità del decreto impugnato sotto il profilo sostanziale (insufficienza/incompletezza del monitoraggio), ma anche sotto quello formale: l'assenza ed obliterazione del parere obbligatorio e preventivo di ISPRA sul decreto costituisce vizio del procedimento che comporta l'illegittimità dell'atto, con conseguente annullabilità del procedimento finale (cfr. **Cons. Stato, Sez. III, 3 agosto 2015, n. 3813** secondo cui "*in tutte le situazioni di carenza di proposta o parere obbligatorio si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure*").

E' appena il caso di sottolineare che il parere ISPRA costituisce atto procedimentale obbligatorio **posto al centro del sistema di disciplina del**

⁷ Cfr.: Avviso pubblicato sul sito web della Regione il 16/09/2023, ore 12:47: "*Con D.A. 1095 SRT-S3 del 16 settembre 2023, a parziale modifica D.A. 1092, non è consentito l'uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico nell'ATC RG1*" - www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/1095-srt-s3-16-settembre-2023-parziale-modifica-1092-non-consentito-l-uso-furetto-caccia-al-coniglio-selvatico-nell-atc-rg1

settore faunistico-venatorio (Corte Costituzionale, sentenza n. 278/2012; n. 107/2014; Cons. Stato, Sez. III, 22 giugno 2018, n. 3852): l'omessa acquisizione di detto parere configura "una palese violazione dell'iter procedimentale, ricorrendo nella specie un vizio della funzione amministrativa che refluisce negativamente sulla legittimità del provvedimento finale" (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 1 settembre 2008 n. 501); la sottrazione alla verifica preventiva dell'ISPRA della disciplina "**integrativa**" della caccia al Coniglio disposta dal C.V. in esame fa venire meno la sussistenza dell'indispensabile supporto tecnico per il provvedimento in questione.

In fattispecie analoga è intervenuto da ultimo il **TAR Campania, Napoli, Sez. III** (sentenza **5 settembre 2023, n. 4960; idem, 14 aprile 2021, n. 2394/2021**) affermando che "*per il principio del contrarius actus, l'atto di modifica (o di significativa sostanziale "integrazione", come nel caso che ci occupa - ndr) impugnato doveva essere sottoposto al medesimo procedimento seguito per l'adozione dell'atto originario (...). In assenza di disposizioni di segno contrario, non vi sono ragioni per disattendere il principio della **necessaria continuità dell'azione amministrativa** e, quindi, il riconoscimento del generale potere della p.a. di poter agire a tutela dell'interesse pubblico, anche rivedendo sue precedenti determinazioni. (...) **Ecco che dunque, nel momento in cui ha deciso di mettere mano al calendario stesso, apportando modifiche, avrebbe dovuto seguire lo stesso procedimento previsto per la pubblicazione del calendario annuale**".*

* * *

DIFFORMITÀ RISPETTO ALLE PRIME PRESCRIZIONI DEL PARERE ISPRA AL C.V.

Sotto altro aspetto, l'illegittimità del prelievo del Coniglio selvatico - secondo i tempi, luoghi e modalità previsti nell'impugnato decreto assessoriale "integrativo" - scaturisce *de plano* dalla notoria carenza delle condizioni e prescrizioni richieste da ISPRA ai fini della "sostenibilità" del prelievo di una specie già così compromessa: in particolare si rileva che la

P.A. regionale:

1. ha omesso la *“pianificazione della densità delle popolazioni ammissibili localmente”* (pag.11 parere ISPRA);
2. ha omesso l’*“adeguamento del periodo di caccia alle esigenze della pianificazione gestionale”* (pag. 11 parere ISPRA);
3. ha omesso la *“realizzazione eventuale di aree circoscritte di divieto di caccia, utilizzabili per favorire la spontanea dispersione dei conigli (...)”* (pag. 11 parere ISPRA);
4. ha omesso la pianificazione del prelievo sulla base (pagg. 11 e 12 parere ISPRA):
 - *“dell’evoluzione, da un anno all’altro, dell’indice di abbondanza relativa prima della stagione riproduttiva (...)”*;
 - *“dell’evoluzione, da un anno all’altro, dell’indice di abbondanza pre-caccia (...)”*;
 - *“dell’evoluzione attesa degli effettivi all’inizio della stagione riproduttiva seguente”*;
5. ha omesso di *“escludere il prelievo nelle aree prioritarie per la conservazione della Lepre Italica e della Coturnice Siciliana”* (pag. 12 parere ISPRA).

A tale ultimo proposito degna di rilievo è la circostanza che il calendario venatorio avrebbe dovuto prevedere “limitazioni territoriali della caccia al Coniglio” (soprattutto a settembre), **per escludere le aree e gli ambiti occupati da specie endemiche, rarefatti, di notevole interesse scientifico e degne di particolare tutela quali la Lepre italiana e la Coturnice siciliana**⁸. Al fine di impedire/prevenire che le battute di caccia

8 La **Lepre italiana** è specie endemica dell'Italia meridionale e della Sicilia; le analisi del DNA mitocondriale hanno evidenziato l'esistenza di tre tipologie genetiche distinte: Sicilia, Italia centrale ed Italia meridionale. La specie è classificata "vulnerabile" nella Red List dell'IUCN con trend "in declino". Con il “Piano d’azione nazionale per la Lepre italiana”, redatto nel 2001 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in collaborazione con l'ISPRA, sono state individuate le possibili azioni per favorire la conservazione di questo importante componente della biodiversità della Mammalofauna italiana. La **Coturnice siciliana** è elencata in Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE; rappresenta un endemismo con areale ristretto alla Sicilia e

vagante al Coniglio con mute di cani possano disturbare, far sfuggire, disperdere sul territorio o comunque creare nocumento alla Lepre e alla Coturnice, la Regione avrebbe dovuto pianificare la caccia in base ad un'attenta diversificazione territoriale. Invece il C.V. - per come integrato e con il decreto *de quo* - autorizza (*melius*: **liberalizza**) un indistinto, generico prelievo del Coniglio in tutti gli **Ambiti Territoriali di caccia indicati nella relazione di "monitoraggio" senza dare alcuna contezza delle differenziazioni geografico-territoriali relative alle popolazioni di Lepre e di Coturnice**. Si tratta, dunque, di un'aperta violazione ed elusione della chiara prescrizione - di particolare rilevanza biologica e faunistica - con cui ISPRA ha delimitato il proprio parere favorevole che, dunque, è da ritenersi non più sussistente.

I.2

QUANTO AL D.A. N. 1153/SRT-S3 DEL 22 SETTEMBRE 2023:

SULLA ILLEGITTIMITÀ DELL'APERTURA GENERALE DEL PRELIEVO PRIMA DEL 1° OTTOBRE 2023

Come già esposto in parte narrativa (cfr. supra sub. 3 delle premesse in fatto) con **D.A. n. 1153 SRT-S3 del 22 settembre 2023**, l'Assessore regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha introdotto "**Modifiche al Calendario Venatorio 2023/2024**", esondando dall'ambito dei poteri correttamente circoscritto da codesto TAR con ordinanza n. 512/2023 cit.: in altri termini la P.A. regionale ha "reintrodotto" l'ammissibilità del prelievo per le specie Colombaccio, Tortora Selvatica, Coniglio Selvatico e Quaglia a decorrere dal 17 settembre

complessivamente inferiore a 5.000 Km² (Ientile & Massa 2008). La sottospecie è in diminuzione nella regione (areale ridotto del 17,5% dal 1993 al 2006, Ientile e Massa 2008) ed è minacciata dall'attività venatoria, dal bracconaggio e dal disturbo antropico. Le popolazioni residue sono inoltre molto frammentate. A causa dunque dell'areale ristretto e frammentato, del declino continuo dell'areale e della qualità dell'habitat, la sottospecie viene classificata "In Pericolo" (EN). Le popolazioni residue più vitali restano quelle presenti nelle aree protette, altrove le popolazioni sono ovunque in declino (Ientile & Massa 2008). La Regione siciliana ha istituito il divieto di prelievo venatorio per questa sottospecie su tutto il territorio della Regione Autonoma (Ientile & Massa 2008).

2023, facendo “*salve tutte le altre prescrizioni di cui al D.A. n. 31/GAB del 26/06/2023*” (cfr. art. 6 del dispositivo del decreto in questione).

Sul punto codesto on.le TAR, in accoglimento della relativa richiesta cautelare, ha ritenuto nella parte motiva che il ricorso “... *appare prima facie fondato con riferimento alla previsione dell’apertura generale della caccia in data anteriore al 1° ottobre 2023, oltre i limiti indicati dall’I.S.P.R.A. (che ha suggerito l’apertura anticipata della caccia solo nelle forme appena indicate), risultando infondato limitatamente all’apertura anticipata della caccia al Colombaccio*” ed ha sospeso l’efficacia del provvedimento nella parte in cui “... *è stata disposta l’apertura della caccia in data anteriore al 1° ottobre 2023, oltre i limiti indicati nel parere I.S.P.R.A. e rammentati in motivazione, con la sola eccezione della caccia al Colombaccio, in merito alla quale le previsioni impugnate restano efficaci*”.

E’ fin troppo evidente che la P.A. regionale, nell’introdurre nuovamente i medesimi periodi di apertura generale della caccia per le specie Colombaccio, Tortora selvatica, Coniglio selvatico e Quaglia (oggetto di sindacato giurisdizionale), ha distorto ancora una volta l’esercizio del potere di regolamentazione venatoria, finalizzandolo al perseguimento di una maggiore e più ampia possibilità di caccia anziché di una maggiore tutela del patrimonio faunistico quale valore costituzionalmente garantito.

* * *

COLOMBACCIO

Per quanto riguarda la caccia al Colombaccio prima del 1° ottobre, la citata ordinanza TAR precisa (lett. “c”, pag. 4) che “*l’I.S.P.R.A. ha suggerito l’apertura al 1° ottobre 2023, con la sola eccezione delle specie Colombaccio, Gazza e Ghiandaia - per le quali in tutto il mese di settembre ha ritenuto possibile prevedere l’apertura anticipata della caccia per alcune giornate fisse ed esclusivamente nella forma dell’appostamento...*”.

Orbene, il Colombaccio, nel corrente mese di settembre e sino alla data odierna, **risulta essere già stato oggetto di caccia nei giorni: 2 - 3 - 6 - 9 - 10 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 settembre**; pertanto, è pacifico ed incontrovertibile il fatto che devono ritenersi abbondantemente esauriti **i pochi giorni** (v. espressione “*alcune giornate*”) di “*apertura anticipata della caccia*” a tale specie **prima del 1° ottobre p.v.** Per di più, dopo il 10 settembre il Calendario venatorio ha anche omesso di limitare il prelievo di tale specie ornitica – come, invece, richiesto da ISPRA per acconsentire alla deroga della preapertura – alla sola modalità della caccia da appostamento temporaneo (vd.: art. 33, Legge regionale n.33/1997).

* * *

QUAGLIA

In ordine alla caccia anticipata a tale specie migratrice, a nulla varrebbe obiettare che con sentenza n. 3691/2022 (sul C.V. 2022-23) codesto TAR avrebbe ritenuto legittimo il prelievo della **Quaglia** sin dalla terza domenica di settembre, poiché da un lato, proprio in considerazione dello stato di conservazione e sulla **classificazione a livello europeo della specie come “in declino”**, l’indicazione di ISPRA per questa stagione è nel senso dell’apertura il 1° ottobre 2023, e, dall’altro lato, anche il PRFV della Regione Siciliana si allinea con le prudenziali indicazioni di ISPRA; senza sottacere che la P.A. ha basato la propria scelta sul periodo di prelievo della Quaglia riferendosi genericamente alla situazione della popolazione nidificante in Italia attraverso dati - parimenti generici - risalenti al 2015! E codesto TAR, proprio in seno alla citata sentenza n. 3691/2022 (cfr. capo 7.3), ha avuto cura di ribadire la necessità di una “motivazione rafforzata” (cfr. sentenza n. 2647/2019, Cons. Stato, ordinanza n. 5027/2022) che può ritenersi sussistente solo in presenza di “*elementi istruttori di segno contrario*” rispetto alle indicazioni ISPRA - che sono maggiormente aderenti al principio di precauzione - “*contraddistinti da base scientifica di eguale livello*” e che riflettano lo “*specifico ambito del contesto regionale di riferimento*”.

Per ciò che attiene alla possibilità di prelievo della Quaglia sin dal 1° ottobre 2023, le (presunte ed apparenti) motivazioni addotte *per relationem* dalla P.A. regionale non rispettano tali criteri.

* * *

TORTORA SELVATICA e CONIGLIO SELVATICO

Analoghe considerazioni si attagliano alla conferma (implicita) di apertura a decorrere dal 17 settembre 2023 per la **Tortora selvatica** (specie minacciata a livello europeo⁹) ed il **Coniglio selvatico** (specie in preoccupante declino con uno stato di conservazione ritenuto in pericolo - vd.: note 3 e 4): in proposito si rinvia alle difese articolate con il ricorso introduttivo del giudizio (pagg. 17 e segg.), da intendersi richiamate e trascritte in questa sede.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ricorrono entrambi i presupposti per disporre la sospensione di entrambi i provvedimenti impugnati e più in particolare:

In ordine al *periculum in mora*:

Deve riconoscersi la estrema gravità ed irreparabilità dei danni che scaturiranno dalla applicazione del decreto di integrazione (del calendario già impugnato) per la caccia al Coniglio selvatico, sol che si consideri, in termini numerici, **l'abnorme depauperamento del patrimonio faunistico**, sintetizzato per maggiore immediatezza nella tabella che segue:

Ambiti Territoriali di Caccia	N° CACCIATORI RESIDENTI NELL'ATC (dati indicati nel D.D.G. n° 399 del 28/04/2023 relativo alla densità venatoria per la stagione 2023-2024)	CARNIERE GIORNALIERO (N° di Conigli abbattibili in un giorno in base ai limiti di carniere fissati all'art. 3 del D.A. n. 1092/SRT-S3 del 14/09/2023)	CARNIERE STAGIONALE (N° di Conigli abbattibili stagionalmente in base ai limiti di carniere fissati all'art. 3 del D.A. n. 1092/SRT-S3 del 14/09/2023)
--------------------------------------	--	--	---

⁹ La Lista Rossa dell'IUCN dal 2015 classifica la Tortora come VU (vulnerabile) nell'intero suo areale e questo status è confermato a livello dei paesi dell'Unione europea (Red List of European Birds); secondo il più recente rapporto di BirdLife International, essa presenta uno stato di conservazione fortemente sfavorevole (Spec 1).

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.586022

AG1	949	949	9.490
AG2	1.302	1.302	13.020
CL1	593	593	2.372
CL2	838	1.676	12.570
CT1	4.395	4.395	17.580
CT2	398	796	5.970
EN1	568	568	4.544
EN2	437	874	6.555
ME1	542	542	2.710
ME2	4.680	4.680	23.400
PA1	2.610	2.610	7.830
PA2	804	1.608	12.060
RG1	821	1.642	12.315
RG2	604	604	5.436
SR1	846	846	8.460
SR2	857	857	5.142
TP1	761	761	3.805
TP2	2.040	2.040	10.200
TOTALE REGIONALE		27.343	163.459

In sostanza, con il decreto di che trattasi la P.A. pretenderebbe di autorizzare un presunto “**prelievo sostenibile**” (sic!) del Coniglio selvatico, con abbattimento di 27.343 capi in un solo giorno di caccia e di ben 163.459 capi come carniere massimo stagionale!

Una vera carneficina!

E' appena il caso di rilevare come tali supposti “**limiti**” siano del **tutto irrazionali ed esorbitanti**: il previsto carniere giornaliero (n. 27.343

capi) supera abbondantemente il numero di Conigli effettivamente abbattuti – secondo i dati dei tesserini venatori riportati nella relazione di monitoraggio del Coniglio – nell’intera stagione 2021-2022 (pari a 19.488 capi); il “limite” stagionale, poi, è una cifra astronomica, che equivale al **+738.77% di Conigli effettivamente cacciati in Sicilia nella precedente stagione venatoria!** Sussiste dunque un gravissimo danno per la popolazione di Coniglio selvatico nella corrente stagione venatoria, ove si consideri che l’ulteriore elevata mortalità dovuta al prelievo venatorio si sommerebbe alla già elevata mortalità derivata dalla stagione degli incendi - dichiarata ed acclarata dalla stessa Giunta regionale – ed a quella dovuta a motivi sanitari (Mixomatosi e M.E.V.)¹⁰ che già da anni falchiano le popolazioni di tale selvatico.

La già dedotta insostenibilità ed impraticabilità della caccia a tale specie risulta ulteriormente aggravata ed estesa dall’impugnato provvedimento “integrativo”, con il quale la P.A. regionale ha autorizzato il prelievo venatorio di popolazioni locali di Coniglio sull’orlo dell’estinzione (SIC!): un “riposo biologico” per questa specie sarebbe estremamente urgente e necessario.

Per ciò che riguarda l’impugnato decreto n. 1153 del 22/9/2023, il dedotto *periculum* è insito nella stessa autorizzazione all’abbattimento di centinaia di capi di Colombaccio, Tortora selvatica, Coniglio selvatico e Quaglia sin dal 17 settembre 2023, con irrimediabile perdita di fauna selvatica tutelata quale patrimonio indisponibile dello Stato dalla Costituzione (cfr. art. 9) e dalla legge; perdita che da un lato, dà luogo a precise responsabilità in capo agli organi decisionali della P.A., e, dall’altro

¹⁰ In proposito, si ricorda la previsione con di cui all’art. 58 della L. reg. sic. 8 maggio 2018, n. 8 (recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”), che ha disposto “*Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico e per la ricerca sui virus che ne determinano la moria*”, prevedendo che “*per le finalità di cui all’articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, l’Assessorato regionale per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea – Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale è autorizzato a stanziare la somma di 200 migliaia di euro, per l’esercizio finanziario 2018, per il ripopolamento e la ricerca sui virus che determinano la moria del coniglio selvatico*”.

lato, obbliga la stessa Amministrazione regionale a prevedere le necessarie compensazioni coi giorni di caccia già effettuati prima del 1° ottobre 2023.

In ordine alla sussistenza del *fumus boni juris*

I motivi di ricorso sono fondati e supportano la necessaria adozione delle misure cautelari richieste: si richiamano in proposito le argomentazioni dedotte dalle ricorrenti (anche nel ricorso principale – cfr. pagg. 24-29) sia circa la imprelevabilità del Coniglio Selvatico ai fini venatori (cfr. pagg. 24-29) in ragione della oggettiva insostenibilità ed impraticabilità della caccia a tale specie, sia circa la illegittima previsione di apertura generale del prelievo in coincidenza con la data del 17 settembre 2023.

E' utile ribadire ancora una volta che il documento denominato “*Monitoraggio Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) sul territorio destinato a prelievo venatorio in Sicilia*” - Anno 2023” prodotto da UNIPA **non costituisce un “censimento” né tampoco uno studio esaustivo**, trattandosi di una mera “**relazione intermedia, in attesa della relazione definitiva**” (v. pag. 4 della relazione stessa), contenente dati raccolti in una **piccola frazione del territorio dei 18 ATC della Sicilia** - pari all’**8,0% della superficie** agro-silvo-pastorale regionale come dichiarato a pag. 10 relazione) in un ristrettissimo arco temporale – “***avvenuti tra il 15 giugno e il 1 luglio 2023***” (pag. 10 cit.) - prossimo all’apertura della caccia già prevista ed autorizzata dal Calendario Venatorio 2023-2024 (sic!) precedentemente emanato in data 26/06/2023.

In conclusione detta relazione non è suscettibile di costituire una base istruttoria adeguata a dimostrare la sostenibilità e la compatibilità del prelievo del Coniglio rispetto al supremo principio di precauzione, limitandosi a fornire frettolosamente alla P.A. solo un «*indice di controllo dell’andamento delle popolazioni cunicole siciliane*» (v. pag. 24).

Alla luce delle superiori motivazioni si chiede che

VOGLIA L’ ON.LE TRIBUNALE AMM.VO REGIONALE

In via preliminare, sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati e precisamente:

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.586022

1. sospendere il prelievo del Coniglio selvatico in tutto il territorio regionale nella corrente stagione venatoria;

2. sospendere l'apertura generale del prelievo delle specie Colombaccio, Quaglia, Tortora selvatica e Coniglio selvatico fino al 1° ottobre 2023;

3. onerare l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana a prevedere con apposito provvedimento le necessarie compensazioni per le giornate di caccia a Colombaccio, Tortora selvatica, Coniglio selvatico (per quest'ultimo nella non temuta ipotesi di mancata sospensione generale della caccia) ed alla Quaglia già illegittimamente effettuate in data anteriore al 1° ottobre 2023, e rispettivamente nella misura di: **a.** 7 giornate per il Coniglio Selvatico; **b.** 12 giornate per il Colombaccio; **c.** 7 giornate per la Quaglia; **d.** 10 giornate per la Tortora Selvatica;

Nel merito, accertare e dichiarare la illegittimità dei provvedimenti impugnati, disponendone l'annullamento **anche ai fini degli effetti conformativi e risarcitori** che le Associazioni ricorrenti si riservano sin da ora di far valere innanzi alle sedi giudiziarie competenti, sussistendone all'evidenza l'interesse (cfr. TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013; Corte dei Conti, Sez. I Centrale d'Appello, n. 248/2018).

Con condanna della P.A. resistente al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, tenuto conto del comportamento omissivo ed elusivo della medesima amministrazione.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 488/93, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa, di valore indeterminabile, è assoggettata al contributo ordinario nella misura di € 650,00.

Palermo, 25 settembre 2023.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO**

ISTANZA DI DECRETO CAUTELARE PRESIDENZIALE

I sottoscritti procuratori e difensori, nell'interesse delle Associazioni **WWF
ITALIA E.T.S. e Consorti**

premesse che

- dev'essere ancora fissata dalla S.V. l'udienza di trattazione in Camera di Consiglio della istanza di sospensione proposta unitamente al presente ricorso;

considerato che

- sussistono fondati motivi di estrema gravità ed urgenza, scaturenti dagli effetti pregiudizievoli ed irreparabili che deriverebbero dall'illegittimo abbattimento di Conigli selvatici in Sicilia, nonché dalla prosecuzione del prelievo venatorio del Colombaccio, Tortora Selvatica e Quaglia in tutto il territorio regionale in data anteriore al 1° ottobre 2023, tali da non consentire la dilazione fino alla data della prossima Camera di Consiglio di codesto onorevole TAR (Sez. III, 17 ottobre 2023);

- tali fondati ed indifferibili motivi sono costituiti dall'irreparabile danno al patrimonio faunistico che si determinerebbe per effetto della esecuzione dei provvedimenti impugnati nell'intero territorio regionale;

tutto quanto sopra premesso e considerato, si chiede

VOGLIA LA S.V. ILL.MA

a norma dell'art. 56 C.P.A. e sussistendone i presupposti di legge, disporre con decreto emesso *ante causam* la sospensione degli effetti degli atti impugnati, quale misura cautelare provvisoria sino alla data della prossima Camera di Consiglio.

Palermo, 25 settembre 2023.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

Avv. ANTONELLA BONANNO - Avv. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo

P.e.c.: antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

Fax: 091.586022

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritta **Avv. Antonella BONANNO**, in qualità di difensore delle associazioni istanti

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, c. 2 CAD che la copia informatica del ricorso per motivi aggiunti che precede è conforme all'originale in mio possesso.

Palermo, 25 settembre 2023.

Avv. Antonella Bonanno